

**RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE E SNACK
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - CIG Z613DD08FB;**

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO, VALORE DELLA CONCESSIONE, DURATA, CANONE E CAUZIONE

La concessione ha come oggetto l'utilizzo degli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack presso le sedi della Provincia indicate nella "Tabella sedi" in calce al presente documento.

La gestione di tali distributori è a completo carico della ditta titolare della concessione e la custodia, la cura e la conservazione degli stessi rimangono a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, benché posizionate nelle aree individuate dall'Amministrazione.

In particolare il concessionario dovrà provvedere a:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori automatici;
- eventuali opere di adeguamento di impianti per i collegamenti elettrici e idrici, nel caso fossero necessarie per il funzionamento dei distributori automatici;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori per l'intera durata della concessione;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto o nel corso del contratto se richiesto dall'Amministrazione.

La concessione avrà durata di 18 mesi dalla data del 19/01/2024 fino a tutto il 18/07/2025 e non potrà essere rinnovata ulteriormente.

Il valore della concessione per 18 mesi è pari ad € 22.900,00# al netto di IVA, stimato moltiplicando i prezzi medi rivalutati dei prodotti attualmente distribuiti per il numero di erogazioni presunte, indicate nella "Tabella sedi" in calce al presente documento, rilevate sulla base dell'andamento dei consumi di bevande e snack presso gli immobili di cui alla tabella di cui sopra negli ultimi 2 anni e rapportato ai 18 mesi di durata della concessione. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Provincia di Reggio Emilia e non costituisce alcuna garanzia di



corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi dell'amministrazione.

A fronte dell'affidamento della concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Amministrazione un **canone annuale forfettario pari ad euro 1.200,00# (euro milleduecento/00)** a titolo di rimborso spese per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione e per la copertura delle spese sostenute dalla stessa per pulizia, manutenzione, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, consumi idrici ed elettrici relativi al funzionamento dei distributori automatici, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all'utilizzo dei distributori.

Il canone di concessione dovrà essere versato in due rate semestrali entro 90 giorni dall'inizio del semestre di riferimento, salvo diverso accordo con la Provincia, e non potrà essere rivisto o scomputato o diminuito se non nei casi previsti dagli articoli 1467 e 1468 del Codice Civile.

CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante il documento prodotto in esito alla Trattativa Diretta che sarà svolta sulla piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di CONSIP.

Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, il concessionario dovrà costituire una **garanzia definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale (valore della concessione), cioè pari ad euro 2.290,00# (euro duemiladuecentonovanta/00)**, secondo quanto stabilito dall'art.117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, emessa in favore della Provincia di Reggio Emilia.

La garanzia suddetta potrà essere prestata esclusivamente sotto forma di cauzione o fidejussione. In caso in cui la garanzia venga prestata tramite fidejussione dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- validità per almeno 180 giorni oltre la data di affidamento della concessione calcolata dalla data della comunicazione di affidamento di cui sopra.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 8, del D.Lgs.36/2023, qualora al Concessionario sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà applicata la riduzione del 30% della cauzione, come previsto dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì applicata la riduzione di un ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione di cui sopra, qualora il Concessionario sia in possesso di uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023.

Per usufruire dei suddetti benefici è indispensabile allegare alla cauzione copia delle certificazioni o della registrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti capoversi.

Nel caso in cui l'Amministrazione si rivalga sulla cauzione in occasione dell'applicazione di penali, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione stessa.

TIPOLOGIA E PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI DA EROGARE

La seguente tabella espone la tipologia e i prezzi massimi dei prodotti da erogare che non potranno essere superiori ai seguenti e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva la possibilità per il Concessionario di richiedere la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 511, della Legge n.208/2015, nel caso in cui se ne verifichi la fattispecie e, in ogni caso, non prima di 9 mesi dall'inizio della concessione.

TIPOLOGIA PRODOTTI	Prodotto di fascia standard	Prodotto di fascia superiore
Bevande calde		
Caffè (anche in cialde o capsule), caffè macchiato, cappuccino, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, latte macchiato, cioccolato, té	€ 0,55	€ 0,60
Bevande fredde		
Acqua Minerale gasata e non gasata 0,5 L	€ 0,55	----
Bevanda non alcolica in lattina 330 ml	€ 0,80	----



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Succhi di frutta, the, multivitaminici in brick 200 ml	€ 0,70	----
Succhi di frutta, the, multivitaminici in bottiglie 250 ml	€ 0,80	€ 1,10
Snack		
Snack salato e dolce	€ 0,70	€ 1,10

I prodotti posti in vendita devono essere di produzione nazionale o di ambito CEE, di ottima qualità, preferibilmente di marche conosciute a livello nazionale e conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

Almeno il 60% delle bevande fredde e degli snack inseriti nei distributori deve essere di fascia standard.

In nessun caso è consentita la distribuzione di bevande alcoliche o super alcoliche.

Tutti i prodotti distribuiti devono essere dotati delle etichette di legge.

ALTRE CONDIZIONI

Le attività connesse alla Concessione devono svolgersi nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi come definiti nell'Allegato 1 al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25/07/2011, precisamente:

- imballaggi conformi ad almeno una delle norme tecniche indicate al punto 6.3.2 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011;
- mezzi di trasporto utilizzati conformi ad almeno una delle tipologie indicate al punto 6.3.3 del sopra citato Allegato 1 al D.M. 25/07/2011, escluso mezzi di trasporto su ferro.

I distributori automatici e le macchine dovranno essere di tipologia e dimensione idonea a soddisfare le esigenze del numero di utenti potenziali indicati nella "Tabella sedi" allegata al presente capitolato, devono essere installati nelle sedi indicate nella medesima tabella e devono poter erogare almeno i seguenti prodotti:

- distributori di bevande calde: caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, cappuccino, cioccolato, té;
- distributori di bevande fredde e snack: acqua oligominerale, bibite e succhi di frutta in lattina e/o brik, prodotti da forno salati e dolci e snacks in monoporzioni;

- distributori di bevande calde a cialde o capsule: caffè, caffè decaffeinato, té.

I distributori automatici devono possedere le seguenti caratteristiche generali:

- non devono utilizzare gas combustibili per il loro funzionamento.;
- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria, in particolare devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene;
- garantire un'adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- rendere ben visibile marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché i relativi prezzi;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro), indicandone esternamente la pezzatura accettata;
- consentire anche il pagamento con modalità diverse dai contanti (es. chiave o tessera elettronica, applicazione per smartphone...);
- riportare la denominazione sociale del Concessionario, il numero o codice identificativo della macchina, il recapito telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

Il Concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, gli addetti del Concessionario devono:

- indossare una tenuta o divisa di lavoro tale da renderli chiaramente riconoscibili, nonché i dispositivi di protezione eventualmente prescritti dalle norme, con particolare riferimento alle emergenze sanitarie;
- recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- essere stati formati ed attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della distribuzione di prodotti alimentari e bevande nonché alle procedure applicative di conservazione, trasporto, igiene e sanificazione delle attrezzature previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;
- mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti dell'Amministrazione e degli utenti della distribuzione.

Il Concessionario è responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Nel caso fossero rilevate infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario nei confronti del proprio personale, l'Amministrazione provvederà a segnalarle alle autorità competenti, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto.

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, spostamento, rimozione, sostituzione dei distributori installati devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie dell'Amministrazione stessa.

In particolare il rifornimento deve garantire la costante disponibilità dei prodotti e deve avvenire almeno una volta alla settimana tra il lunedì e il venerdì, tra le ore 08.00 e le ore 12.00.

Il Concessionario è tenuto al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, arredi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione causati da incuria o imperizia del personale addetto durante lo svolgimento delle attività operative connesse con il servizio. A tal proposito deve dimostrare di essere in possesso di una polizza per **responsabilità civile (RC)**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (**RCT**) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (**RCO**), con riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad **Euro 1.500.000,00#** per sinistro per la copertura RCO e ad **Euro 3.000.000,00#** per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del

fruitore del servizio.

La copertura assicurativa può essere rappresentata da specifica appendice a polizza esistente o dalla stipula di una nuova polizza: la durata non può essere inferiore a quella del contratto di concessione.

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione alla qualità dei prodotti in vendita ed alle procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi: l'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc..

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, da produrre alla momento dell'attivazione servizio.

Il Concessionario è altresì tenuto a:

- comunicare all'Amministrazione, all'atto dell'attivazione della Concessione, i propri riferimenti telefonici l'indirizzo e-mail;
- far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione;
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
- comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

E' fatto divieto al Concessionario di:

- installare nei pressi degli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all'oggetto e alle attività della concessione previste dal Capitolato, nonché materiale promozionale di qualsiasi genere;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la concessione.

Per quanto riguarda gli oneri, sono carico del Concessionario le seguenti spese:

- rilascio ed eventuale rinnovo dei provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.
- eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
- eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso e dalla manutenzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente concessione si applica la Legge 136/2010.

PENALI

Le seguenti penali saranno applicate dall'Amministrazione rivalendosi sulla garanzia definitiva, a fronte degli inadempimenti del Concessionario di seguito descritti.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone:

- al primo ritardo, euro 10,00# (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 30 giorni solari;
- dal secondo ritardo in poi, euro 20,00# (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 30 giorni solari.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di rifornimento settimanale dei distributori automatici e delle macchine:

- euro 100,00# per ciascuna volta in cui non viene eseguito il rifornimento settimanale;
- euro 200,00# nel caso in cui il rifornimento non venga eseguito per due settimane consecutive.

In caso di mancata sostituzione di distributori:

- euro 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del singolo distributore che, successivamente all'installazione, si riveli difforme dalle caratteristiche sopra specificate, a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al 10° giorno lavorativo dall'accertamento della difformità;
- euro 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del singolo distributore richiesta dall'Amministrazione

per ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di sostituzione;

- euro 50,00# per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del singolo distributore rimosso temporaneamente per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, a partire dal 6° giorno lavorativo e fino al 10° giorno lavorativo dalla rimozione.

CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancata costituzione della garanzia;
- mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di applicazione di penali entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di reintegro;
- mancato possesso delle autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ritardo superiore a 30 giorni solari consecutivi nel pagamento del canone semestrale di concessione verificatosi per due semestri consecutivi;
- mancato rifornimento dei distributori per tre settimane consecutive, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga per cause non imputabili al Concessionario;
- mancata sostituzione dei distributori, nei casi previsti per l'applicazione di penali, entro il 10° giorno lavorativo dall'accertamento della difformità o dalla richiesta di sostituzione o rimozione;
- gravi negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza dei termini di installazione convenuti, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e in materia di sicurezza riferibili alla concessione;
- quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
- cessione totale o parziale del contratto da parte del Concessionario ad altro soggetto, senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni derivanti.

TABELLA SEDI

SEDE						
	DENOMINAZIONE SERVIZIO UFFICIO	INDIRIZZO	COMUNE	PIANO	PRODOTTI DA DISTRIBUIRE	N° EROGAZIONI ANNUALI
1	UFFICI DI PRESIDENZA E CONSIGLIO PROVINCIALE	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	I PIANO area 1	bevande calde in cialde o capsule	600
	SERVIZIO AFFARI GENERALI SERVIZIO UNITA' AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL PNRR E GLI INVESTIMENTI	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	I PIANO area 2	bevande calde	5.000
					acqua	1.300
					bevande fredde/snack	1.200
	SERVIZIO BILANCIO - U. O. RISORSE UMANE - U.O. SISTEMI INFORMATIVI - U.O. GESTIONE DOCUMENTALE	Corso Garibaldi 59	Reggio Emilia	PIANO TERRA	bevande calde	6.000
					acqua	1300
					bevande fredde/snack	1100
2	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	P.zza Gioberti 4	Reggio Emilia	II PIANO	acqua	800
		P.zza Gioberti 4	Reggio Emilia	III PIANO	bevande fredde/snack	450
					bevande calde	2.000
3	SERVIZIO INFRASTRUTTURE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA	Corso Garibaldi, 26	Reggio Emilia	I PIANO	bevande calde	6.000
					acqua	1.500
					bevande fredde/snack	1.700